Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 11 luglio 1936 - ANNO XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 159 DELL'11 LUGLIO 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del prestito civico di L. 2.000.000 sorteggiate l'8 giugno 1936-XIV. — **Società anonima Cartiere di Besozzo, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 maggio 1936-XIV. — **Società anonima Strada ferrata di Biella, in Torino:** Elenco delle azioni sorteggiate l'8 giugno 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Tipolitografia Almasio, in Intra:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1936-XIV. — **Città di Bordighera:** Elenco delle obbligazioni 5 % del prestito civico 1931 sorteggiate nella 5ª estrazione del 12 giugno 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del prestito civico di L. 6.000.000 sorteggiate nella 12ª estrazione del 15 giugno 1936-XIV. — **Società anonima delle guidovie centrali venete, in Padova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 93ª estrazione del 12 giugno 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima « C.R.E.A. », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1936-XIV. — **Municipio di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 110ª estrazione del 4 giugno 1936-XIV.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1295.
Agevolazioni fiscali per l'attuazione dei lavori di risanamento igienico del quartiere « Canton del Santo » in Asti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di stabilire agevolazioni fiscali per l'attuazione dei lavori di sistemazione della viabilità e di risanamento della zona interna dell'abitato di Asti denominata « Canton del Santo » lavori dichiarati di pubblica utilità con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici n. 7640 del 7 novembre 1934-XIII;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà al Comune per l'esproprio e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori indicati nelle premesse è stabilita nella somma fissa di L. 10 per ogni atto ed ogni trascrizione.

Art. 2. — Le costruzioni di edifici eseguite sia da privati che dal Comune e suoi concessionari in seguito all'attuazione dei lavori sopraindicati entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, godranno della esenzione venticinquennale dalle imposte e dalle sovraimposte comunali e provinciali sui fabbricati.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 375, *foglio* 27. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. 1296.
Norme circa i Consorzi volontari di produzione o di vendita.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 16 giugno 1932, n. 834, per la costituzione ed il funzionamento di Consorzi fra esercenti uno stesso ramo di attività economica;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per assicurare nell'interesse della produzione nazionale, con l'intervento delle Corporazioni, l'attività esercitata dai Consorzi di produzione o di vendita;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Consorzi volontari comunque denominati e costituiti i quali abbiano per oggetto la disciplina della produzione o della vendita fra gli esercenti di uno stesso ramo o di rami fra loro connessi di attività economica, oltre alle comunicazioni prescritte nel primo comma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1932, n. 834, sono tenuti a trasmettere annualmente alla segreteria delle Corporazioni competenti copia dei loro bilanci accompagnata da una relazione sull'attività svolta dal Consorzio, con la indicazione di tutti gli elementi che, secondo i casi, possono essere necessari per una completa valutazione dell'azione esercitata dal Consorzio per il conseguimento dei suoi fini.

Le Corporazioni competenti possono, attraverso le Amministrazioni statali alla cui vigilanza i Consorzi sono soggetti, chiedere ai Consorzi stessi, che sono tenuti a fornirli, determinati elementi, quali listini di prezzi, quantitativi di merce venduti e, in generale, dati sulla attività economica da essi controllata.

Sulla base di tali elementi la Corporazione competente esaminerà l'azione svolta dai Consorzi ed ogni altro problema che, in relazione a tale attività, interessi l'economia nazionale.

In rapporto alle risultanze di questo esame il Ministro per le corporazioni, sentite le Corporazioni interessate, potrà impartire ai Consorzi direttive intese a modificare la loro azione, avvalendosi in caso di inosservanza dei poteri conferitigli dall'art. 6 della legge 16 giugno 1932, n. 834.

Art. 2. — I Consorzi previsti dall'articolo precedente possono, con le facilitazioni che l'esercizio delle funzioni delegate rendesse eventualmente opportune, essere incaricati sia dalle Corporazioni, sia dagli organi dello Stato di funzioni di pubblico interesse afferenti alla natura delle loro attività.

Art. 3. — Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai Consorzi i quali rappresentino meno del 75 per cento della produzione nazionale di un determinato ramo di attività economica e non modificano le norme in vigore circa i poteri di vigilanza e di controllo che spettano alle diverse Amministrazioni dello Stato sui singoli Consorzi.

Art. 4. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 375, *foglio* 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1936-XIV, n. 1297.
Costituzione del comune dell'Abetone in provincia di Pistoia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costituzione del comune dell'Abetone;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' costituito il comune dell'Abetone, con circoscrizione comprendente le zone di territorio attualmente appartenenti ai comuni di Cutigliano (Pistoia) e Fiumalbo (Modena), delimitate in conformità alla pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Art. 2. — Il comune dell'Abetone fa parte della provincia di Pistoia.

Art. 3. — E' data facoltà al Governo del Re di emanare tutte le disposizioni che saranno necessarie per l'attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 375, *foglio* 22. — MANCINI.

Visto, in relazione al R. decreto-legge 14 giugno 1936-XIV, n. 1297.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. **1298.**

Valutazione del tempo trascorso dagli ufficiali del Regio esercito nella posizione di fuori organico ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretto o di riversibilità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626, che estende il nuovo regime delle pensioni ai militari del Regio esercito e della Regia marina;

Visto il R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, recante nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di determinare il trattamento di pensione per le vedove e gli orfani degli ufficiali del Regio esercito collocati nella posizione di fuori organico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretto o di riversibilità, previsto dalle vigenti disposizioni, il tempo trascorso dagli ufficiali del Regio esercito nella posizione di fuori organico, di cui all'art. 108 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, è considerato come servizio effettivo.

Art. 2. — Il presente decreto ha effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. **1299.**

Aggiunta dell'abitato di Cervarezza, frazione del comune di Busana, in provincia di Reggio Emilia, a quelli da consolidare a cura ed a spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cervarezza, frazione del comune di Busana, in provincia di Reggio Emilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. **1300.**

Approvazione delle norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo del Genio navale della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 luglio 1923, n. 1711, che fissa le norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di maggiore del Corpo del Genio navale della Regia marina, modificato dai Regi decreti 3 novembre 1927, n. 2264, 11 marzo 1928, n. 899, 17 maggio 1928, n. 1258, 16 maggio 1929, n. 989 e 11 marzo 1935, n. 362;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono approvate le annesse norme, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina, per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo del Genio navale della Regia marina.

Art. 2. — Le istruzioni ed i programmi di esami per l'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo del Genio navale della Regia marina saranno stabiliti con decreto del Ministro per la marina.

Art. 3. — E' abrogato il R. decreto 29 luglio 1923, n. 1711, con le successive modificazioni ad esso apportate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 39. — MANCINI.

Norme per l'avanzamento al grado di maggiore del Genio navale.

Art. 1. — L'esame di concorso per l'avanzamento da capitano a maggiore del Genio navale comprende le seguenti prove:

Prove scritte:

1ª Redazione di uno schema di progetto di nave (disegno e relazione scritta dimostrativa).
2ª Architettura navale.
3ª Costruzione navale e parti di allestimento delle navi.
4ª Macchine marine.

Prove orali:

5ª Discussione sul progetto di cui alla prima prova scritta.
6ª Architettura navale.
7ª Costruzione navale e parti di allestimento delle navi.
8ª Macchine marine.
9ª Pratica professionale compresa la legislazione e le regole di carattere nazionale ed internazionale che interessano la marina mercantile.

Art. 2. — La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

Presidente: il generale ispettore del Genio navale od in caso di assenza od impedimento un tenente generale del Genio navale;

Membri: un ufficiale generale del Genio navale; un ufficiale superiore dello Stato Maggiore di grado superiore a capitano di cor-

vetta; due ufficiali superiori del Genio navale di grado superiore a maggiore.

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore all'8°.

Art. 3. — Le prove hanno luogo presso il Ministero della marina (Comitato per i progetti di navi), a cominciare dal giorno fissato dal Ministero stesso.

Per il loro svolgimento è assegnato un periodo di tempo stabilito dalle istruzioni per l'applicazione del presente decreto.

Art. 4. — Nel primo giorno la Commissione comunica ai candidati il tema da svolgere nella prima prova scritta, da essa preparato in seduta segreta entro i tre giorni che precedono l'inizio degli esami.

Nella seconda decade del periodo assegnato per le prove scritte la Commissione determina in seduta segreta i temi da svolgere nelle altre prove scritte e ne dà subito comunicazione ai candidati.

Art. 5. — Durante la redazione del progetto di nave come durante lo svolgimento delle altre prove scritte, la vigilanza sui candidati è esercitata dalla Commissione esaminatrice secondo le modalità stabilite dalle istruzioni e le altre fissate dal Presidente della Commissione esaminatrice. Questi potrà richiedere al Ministero il concorso di una Commissione di vigilanza.

Art. 6. — Ultimate le prove scritte ogni membro della Commissione procede all'esame dei lavori.

Terminato l'esame di cui sopra, si iniziano le prove orali.

Art. 7. — Al termine di ognuna delle dette prove orali di ogni candidato, la Commissione procede con votazione segreta a stabilire l'idoneità o meno del candidato stesso. Per ciascuna delle materie di cui all'articolo 1, esclusa la 9ª, la votazione considera tanto la parte scritta che quella orale dell'esame.

La votazione ha luogo per palline bianche e nere da deporre in urna a due divisioni, l'una bianca e l'altra nera. Il commissario che ritiene il candidato idoneo pone la pallina bianca nella divisione bianca, la nera nella divisione nera; inversamente procede per l'inidoneità.

Il presidente, accertato che il complesso delle palline deposte nell'urna corrisponde al numero dei commissari, dichiara il candidato idoneo se nell'urna bianca constata in maggioranza le palline bianche, inidoneo nel caso contrario.

Terminate le votazioni segrete si procede a quelle palesi, anche per i candidati i quali non sono risultati idonei, seguendo l'ordine inverso di grado e di anzianità dei componenti la Commissione.

Ciascun commissario dispone di venti punti di cui i primi nove servono per graduare i non idonei; nessun commissario può dare più di nove punti ai candidati i quali furono dichiarati inidonei a maggioranza, nè meno di dieci a coloro dichiarati idonei a maggioranza.

Art. 8. — Per stabilire la graduatoria degli esaminandi, i voti sono maggiorati secondo i coefficienti seguenti:

a) schema di progetto di nave e discussione orale relativa: coefficiente tre;

b) prove scritte e orali, di architettura navale, di costruzione navale e di macchine marine: coefficiente per ciascuna, due;

c) per la prova di pratica professionale (materia 9ª): coefficiente uno, ossia non si fa luogo a maggiorazione.

Art. 9. — Per ogni seduta della Commissione è redatto verbale che previa lettura ed approvazione è firmato dal presidente, dai membri e dal segretario.

Al verbale dell'ultima seduta è allegato anche lo stato generale delle votazioni firmato dal presidente e dal segretario ove i candidati sono ripartiti in ordine di merito, distinguendo gli idonei dai non idonei con l'indicazione per ciascuno dei risultati parziali delle votazioni e di quello complessivo. Quindi il presidente rimette al Ministero (Gabinetto) i verbali delle sedute e lo stato generale suindicato.

I lavori sono conservati negli atti del Comitato dei progetti navi.

Art. 10. — Lo stato generale di cui all'articolo precedente deve essere comunicato, insieme agli altri documenti prescritti dalle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, alla Commissione di avanzamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1301.

Erezione in ente morale della Biblioteca di Castelcapuano, in Napoli.

N. 1301. R. decreto 25 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, la Biblioteca di Castelcapuano, in Napoli, viene eretta in ente morale e viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1936-XIV.

Elenco delle Ditte autorizzate al noleggio delle pellicole sovvenzionate dallo Stato.

IL MINISTRO PER LA STAMPA E PROPAGANDA

Visto l'art. 4 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, sul credito cinematografico;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto Ministeriale 16 settembre 1935 per l'attuazione della predetta legge;

Viste le domande presentate dalle ditte interessate e i documenti acclusi;

Visto il parere favorevole della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

Decreta:

Le seguenti ditte sono autorizzate al noleggio di pellicole cinematografiche ai sensi e agli effetti della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143:

1. — S. A. Brovelli Film - Milano - Corso Venezia, 13.
2. — S. A. Artisti Associati - Roma - Via XX Settembre 11.
3. — S. A. I. Warner Bros. First Nationale Films - Roma - Via Palestro, 68.
4. — Unione Noleggiatori Italiani - Brescia - Largo Zanardelli, 19.
5. — S. A. Filmitalia - Torino - Piazza Bodoni, 5.
6. — S. A. Selecta Film - Milano - Via Vittor Pisani, 12.
7. — F. I. D. E. S. (Film Internazionali Diversi Esclusività Sfruttamento) - Torino - Via Andrea Doria, 19.
8. — S. A. Capitani-Film - Roma - Via XX Settembre, 3.
9. — Metro Goldwyn Mayer - Roma - Via Maria Cristina, 5.
10. — S. A. Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E. N.- I. C.) - Roma - Via Po, 32-34.
11. — Veneta Film - Padova - Via Trieste, 316.
12. — S. A. Colosseum Film - Roma - Via XX Settembre, 58.
13. — Dr. Giovanni Francesconi - Trieste - Via Gaetano Donizzetti, 5.

Roma, addì 5 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: CIANO.

(2803)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1936-XIV.

Disciplina del commercio delle cartine e dei tubetti per sigarette nel comune di Lagosta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 13 marzo 1921, n. 295, convalidato con legge 16 giugno 1927, n. 985, che dichiara fuori della linea doganale il territorio di Zara e delle isole di Lagosta e di Pelagosa;

Visto l'art. 1 del testo unico delle leggi doganali;

Riconosciuta la assoluta ed urgente necessità di disciplinare nell'isola di Lagosta il commercio delle cartine e tubetti per sigarette;

Determina:

Articolo unico. — Le discipline imposte nel comune di Lagosta ai depositi ed alla vendita all'ingrosso ed al minuto di tabacchi, caffè, zucchero, spiriti, accenditori automatici, pietrine focaie, saccarina ed altri surrogati dello zucchero con decreto Ministeriale 19 giugno 1934-XII sono estese, a decorrere dal 1° luglio p. v., al deposito e al commercio delle cartine e tubetti per sigarette.

Roma, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(2806)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1936-XIV.

Estensione alla stazione di Maccarese-Fregene delle agevolazioni ferroviarie a favore del Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle tariffe ordinarie ed eccezionali della Grande e della Piccola velocità delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato », in cui è indicata la linea Fiumicino-Roma-Pescara-Teramo-Tortoreto Nereto Controguerra (con diramazione Sulmona-Raiano), tale indicazione è sostituita dalla seguente: Fiumicino-Roma-Pescara-Teramo-Tortoreto Nereto Controguerra (con diramazioni Pontegalera-Maccarese Fregene e Sulmona-Raiano).

L'indicazione stessa è analogamente sostituita nelle voci « Legno comune da costruzione o da opera, lavorato con l'ascia o segato diritto, in partenza ecc. » e « Legno: assicelle di qualunque essenza preparate per cassette da imballaggio delle frutta e degli agrumi in partenza e in destinazione ecc. », comprese nell'elenco delle merci soggette all'aumento del 350 % di cui all'art. 5 del R. decreto 14 maggio 1927, n. 790.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(2807)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1936-XIV.

Varianti all'elenco degli aeroporti doganali e modificazioni alle norme concernenti la zona vietata di Cagliari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923-I, n. 2207, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, contenente norme per la navigazione aerea;

Visto il regolamento per la navigazione aerea approvato col Regio decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1934-XII, che determina l'elenco delle zone del territorio nazionale vietate alla navigazione aerea, modificato dai decreti Ministeriali 26 settembre 1935-XIII, 17 gennaio 1936-XIV ed 8 aprile 1936-XIV;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1935-XIII, che stabilisce l'elenco degli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico aereo civile, modificato dai decreti Ministeriali 11 ottobre 1935-XIII e 17 gennaio 1936-XIV;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Sono cancellati dall'elenco degli aeroporti doganali, contenuto nell'art. 2 del decreto Ministeriale 13 maggio 1935-XIII, l'aeroporto per l'atterraggio degli aeroplani di Cagliari (Elmas) e l'aeroporto per l'ammaraggio degli idrovolanti della stessa località.

Salvo il disposto del successivo art. 2, i suddetti aeroporti sono chiusi altresì al traffico aereo civile.

Art. 2. — Le norme relative alla zona vietata di Cagliari, contenute nell'Allegato *A* al decreto Ministeriale 21 giugno 1934-XII e modificate con l'art. 1 del decreto Ministeriale 17 gennaio 1936-XIV, sono così emendate:

« *XI Zona - Cagliari.*

« Il volo è vietato sulla zona compresa tra la linea passante per Portixeddu - M. Cuccurdoni Mannu - Decimomannu - Monte Sette Fraris (M. dei Sette Fradi) - Bruncu Santiuta - Villasimius; le isole di S. Pietro e S. Antioco; la costa del golfo di Cagliari da Capo Carbonara a Capo di Pula; la costa da Capo di Pula a punta di Cala Piombo e da Capo Altano a Portixeddu, nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alle isole e alle coste suddette.

« Gli aeromobili civili nazionali adibiti alle linee di navigazione aerea che fanno capo a Cagliari sono autorizzati ad accedere all'aeroporto per l'atterraggio degli aeroplani ed all'idroscalo di Cagliari (Elmas) seguendo una delle seguenti rotte:

« *a*) Decimomannu - aeroporto di Elmas, a quota non superiore a metri 300;

« *b*) avvicinarsi al limite della zona vietata a cinque miglia a sud di Capo S. Elia, e, a quota non superiore a metri 200, puntare sulla Maddalena (estremo sud-ovest dello stagno di Cagliari); giunti su questa località, dirigere direttamente sull'aeroporto.

« Nel partire, rotte inverse a quota analoga.

« Le disposizioni che precedono si applicano unicamente agli aeromobili adibiti alle suaccennate linee aeree e non si estendono agli altri aeromobili civili nazionali, nè agli aeromobili civili e militari stranieri ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. Esso entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per l'aeronautica:* VALLE.

(2794)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 6 luglio 1936-XIV alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1159, concernente la concessione di un assegno vitalizio straordinario annuo di L. 24.000 lorde alla signora Giuseppina Crispi vedova Bonanno Principessa di Linguaglossa.

(2808)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 3 luglio 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, che estende le disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, al caso di operazioni coloniali e nei territori comunque dichiarati in istato di guerra.

(2809)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare a cura e spese dello Stato per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Barbaira (Imperia).

Con decreto Ministeriale 26 giugno 1936-XIV, n. 2093, sono stati approvati gli elenchi dei terreni da sistemare, a cura e spese dello Stato, in territorio della provincia di Imperia, per la esecuzione dei lavori di sistemazione forestale del bacino montano del torrente Barbaira, previsti nel relativo progetto in data 31 gennaio 1931, redatto dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Imperia.

(2762)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario Bealera del Molino, in Volvera (Torino).

Con R. decreto 16 marzo 1936, n. 983, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno successivo, registro 11, foglio 196, il Consorzio irriguo Bealera del Molino, con sede nel comune di Volvera, in provincia di Torino, è stato costituito quale consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(2763)

Sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Noghere (Trieste).

Con decreto Ministeriale 3 luglio 1936, n. 2266, sono stati approvati gli elenchi in data 12 giugno 1935 e 10 febbraio 1936 e le relative planimetrie dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Noghere, in territorio del comune di Villa Decani (Trieste) in base al progetto del 22 novembre 1933 compilato dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Trieste.

(2779)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Cerano in provincia di Novara.

Con R. decreto 11 giugno 1936, n. 1926, registrato alla Corte dei conti il 25 successivo, al registro n. 12, foglio n. 43, il Consorzio irriguo di Cerano, con sede nel comune omonimo, in provincia di Novara, è stato costituito quale consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(2780)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro.

Con R. decreto 8 giugno 1936 è stato prorogato al 31 agosto 1936 il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro.

(2761)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 luglio 1936-XIV - N. 148.

S. U. A. (Dollaro)	12,67	Olanda (Fiorino)	8,6207
Inghilterra (Sterlina)	63,60	Polonia (Zloty)	239,25
Francia (Franco)	83,95	Spagna (Peseta)	174,17
Svizzera (Franco)	415 —	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,43	Rendita 3,50 % (1906)	76,70
Austria (Shilling)	2,384	Id. 3,50 % (1902)	73,975
Belgio (Belga)	2,14	Id. 3 % lordo	55,175
Canadà (Dollaro)	12,65	Prest. redim. 3,50 % - 1934	76,675
Cecoslovacchia (Corona)	52,72	Obbl. Venezie 3,50 %	88,825
Danimarca (Corona)	2,847	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100 —
Germania (Reichsmark)	5,1151	Id. id. 5 % - Id. 1941	100 —
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,95
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,875
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	96,675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

26ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto.

Si notifica che nel giorno di sabato 1° agosto p. v., alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 26ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto, di prima e seconda categoria, create con la legge 15 maggio 1910, n. 228.

Le obbligazioni da estrarsi, secondo la tabella di ammortamento, sono 6480 per ciascuna delle due categorie.

I numeri delle obbligazioni estratte saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(2811)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del Debito pubblico.

(*1ª pubblicazione*). Avviso n. 169.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento n. 220941 di L. 157,50, intestato ad Amoroso Caterina di Filiberto, moglie di Truda Giuseppe, domiciliata in Viggiano (Potenza), e vincolato quale dote costituita alla titolare col patto di riversibilità.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 giugno 1936 - Anno XIV

(2744) p. *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*1ª pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio:

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 166 — Numero del certificato provvisorio: 47783 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Tagliabue Celestina, domiciliata a Firenze — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 168 — Numero del certificato provvisorio: 21880 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Vinco Carolina, vedova Da Madice, domiciliata a Bosco Chiesanuova (Verona) — Capitale: L. 300.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(2755)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Veduto il proprio avviso n. 22230 - Div. Sanità in data 31 maggio 1935, col quale veniva indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia;

Veduto il decreto 15 gennaio 1936 del Ministero dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1936, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Veduta la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 1° marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo, nell'ordine sottoindicato:

1.	Dott. Gilardini Aldo	punti	11.3541/50
2.	» Cava Evaristo	»	11.0125/50
3.	» Grosso Luigi	»	10.8275/50
4.	» Spezia Giuseppe	»	10.7083/50
5.	» Jean Silvio	»	10.1508/50
6.	» Aggero Maurizio	»	10.0791/50
7.	» Dotti Domenico	»	9.2958/50
8.	» Arnaldi Luigi	»	8.9583/50
9.	» Canessa Giulio	»	8.7625/50
10.	» Cravero Ferdinando	»	8.6833/50
11.	» Mantegna Vittorio	»	8.4275/50
12.	» Gandullia Giacinto	»	8.4166/50
13.	» Bocca Pietro	»	7.9070/50
14.	» Calleri Giovanni	»	7.7459/50
15.	» Pescarmona Elvio	»	7.7291/50
16.	» Caligaris Luigi	»	7.6450/50
17.	» Chianese Raffaele	»	7.5250/50
18.	» Marconi Vincenzo	»	7.4583/50
19.	» Lenzi Amato	»	7.3958/50
20.	» Mancini Luigi	»	7.1791/50
21.	» Gallo Luigi	»	7.0291/50
22.	» Mercando Alessandro	»	7.0000/50
23.	» Ghigo Angelo	»	6.9583/50
24.	» Servetti Lodovico	»	6.8000/50
25.	» Gubetta Raffaele	»	6.6375/50
26.	» Vigliero Placido	»	6.5250/50
27.	» Sappa Spartaco	»	6.5000/50
28.	» Scovazzi Guglielmo	»	6.3166/50
29.	» Nobile Vincenzo	»	6.1666/50
30.	» Curiassi Almonte Umberto	»	6.1041/50
31.	» Garaccioni Enrico	»	5.8208/50
32.	» Alfero Ceresino	»	5.7833/50
33.	» Occhiuto Luigi	»	5.7500/50
34.	» Cicero Michelangelo	»	5.7083/50
35.	» De' Alessi Domenico	»	5.6875/50
36.	» Rollandini Melchiade	»	5.6250/50
37.	» Civalleri Battista	»	5.5666/50
38.	» Barberis Emilio	»	5.4666/50
39.	» Canaparo Luigi	»	5.4000/50
40.	» Montermini Amanzio	»	5.3083/50
41.	» Battagliotti Aldo	»	5.1916/50
42.	» Brunero Anselmo	»	5.1833/50
43.	» Ceresa Giuseppe	»	5.1666/50

44. Dott. Viapiano Decio Bruto . . . . punti 5.1333/50
45. » Condemi Claudio . . . . » 5.0750/50
46. » Motolese Francesco . . . . . . » 4.9166/50
47. » Bonatelli Aldo . . . . » 4.7500/50
48. » Capussotti Fioravanti . . . . . » 4.6250/50
49. » Nano Domenico . . . . » 4.5750/50
50. » Poggi Giuseppe . . . . » 4.5166/50
51. » Saffirio Annibale . . . . » 4.5083/50
52. » Toselli Giuseppe . . . . . . » 4.1330/50
53. » Dallimonti Mario . . . . . . » 4.1250/50
54. » Vezzosi Felice . . . . » 4.1011/50
55. » Gatti Ottavio . . . . » 3.9500/50
56. » Tiboldo Francesco . . . . . . » 3.6750/50
57. » Ponna Maurizio . . . . » 3.5375/50
58. » Pono Pompeo . . . . » 3.5000/50
59. » Pedrazzoli Giorgio . . . . . . » 3.2875/50
60. » Labarile Vito Antonio . . . . . » 3.1875/50
61. » Biondi Francesco . . . . . . » 3.1416/50
62. » Girando Giuseppe . . . . . . » 3.1000/50
63. » Bonadè Nicola . . . . » 3.0916/50
64. » Busca Alfonso . . . . » 2.9791/50
65. » Bergamaschi Giancarlo . . . . » 2.9177/50
66. » Cavallino Carlo . . . . » 2.9000/50
67. » Marone Nicolino . . . . » 2.6875/50
68. » De Fina Agrippina Pietro . . . » 2.6666/50
69. » Rosso Stefano . . . . » 2.6125/50
70. » Curlo Marco . . . . » 2.5666/50
71. » Costelli Luigi . . . . » 2.5000/50
72. » Bologna Antonio . . . . » 2.3958/50
73. » Magnano Pietro . . . . » 2.1958/50
74. » Pettiti Giorgio . . . . » 2.0916/50
75. » Bava Giovanni . . . . » 2.0416/50
76. » Borsano Begey Attilio . . . . » 1.7833/50
77. » Fantini Edoardo . . . . » 1.7333/50
78. » Pizza Salvatore . . . . » 1.5208/50
79. » Fassini Marco . . . . » 1.1541/50
80. » Di Maria Gaspare . . . . . . » 0.9375/50
81. » Petrella Ferdinando . . . . . . » 0.4781/50
82. » Bovetti Mario . . . . » 0.4375/50
83. » Tavani Guglielmo . . . . . . » 0.4166/50

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, 23 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il prefetto*: CIBRARIO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data del presente, con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo alla data del 31 maggio 1936-XIII, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936-XIV;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il nuovo testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai venti posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo alla data del 31 maggio 1935 i seguenti medici, che sono, di conseguenza, designati per la nomina nelle condotte a fianco indicate:

1. Dott. Gilardini Aldo, La Morra.
2. » Cava Evaristo, Govone.
3. » Spezia Giuseppe, Caramagna Piemonte.
4. » Jean Silvio, Mondovì.
5. » Aggero Maurizio, Busca.
6. » Dotti Domenico, Garessio.
7. » Arnaldi Luigi, Paesana.
8. » Canossa Giulio, Neive.
9. » Cravero Ferdinando, Centallo.
10. » Mantegna Vittorio, Tenda.
11. » Gandullia Giacinto, Costigliole Saluzzo.
12. » Calleri Giovanni, Cossano Belbo.
13. » Caligaris Luigi, Beinette.
14. » Chianese Raffaele, Demonte.
15. » Marconi Vincenzo, Bastia Mondovì.
16. » Lenzi Amato, Margarita.
17. » Gallo Luigi, Cardè.
18. » Ghigo Angelo, Monastero Vasco.
19. » Gubetta Raffaele, Tarantasca.
20. » Vigliere Placido, Niella Belbo.

Il presente decreto sarà ai sensi e per effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, 23 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il prefetto*: CIBRARIO

(2760)

REGIA PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il bando di concorso per titoli (ai sensi del R. decreto 16 dicembre 1935, n. 2171), in data 23 maggio 1935-XIII, per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti nel comune di Ravenna;

Visto il decreto del Ministero dell'interno, in data 15 gennaio 1936-XIV, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il relativo regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei a due posti di veterinario condotto del comune di Ravenna, di cui al citato bando di concorso 23 maggio 1935-XIII, nell'ordine appresso indicato:

1° Dott. Gessi Beno . . . . con punti 13.22/50
2° » Mandrioli Antonio . . . . » 10.88/50
3° » Santoni Giovanni Valdo . . . . . » 9.55/50
4° » Cicognani Ferruccio . . . . » 9.44/50
5° » Negri Federico . . . . » 7.66/50
6° » Simonelli Alfredo . . . . » 7.3/50
7. » Fabbri Primo . . . . » 6.77/50
8° » Ciani Corrado . . . . » 5.5/50
9° » Lucci Sebastiano . . . . » 3.8/50
10° » Negri Guelfo . . . . » 3.7/50
11° » Natali Luigi . . . . » 3/50
12° » Brunelli Arrigo . . . . » 2/50
13° » Teodoro Fabbri . . . . » 0.9/50

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e del comune di Ravenna, per gli ulteriori effetti di legge.

Ravenna, addì 27 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: GUERRESI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto di pari data e numero, col quale si approva la graduatoria dei concorrenti a due posti di veterinario condotto vacanti nel comune di Ravenna, e di cui al bando di concorso 25 maggio 1935-XIII;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria e delle sedi indicate dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 65 del relativo regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nel comune di Ravenna, e destinati a prestare servizio nelle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1° Dott. Gessi Beno di Eugenio - Ravenna, condotta S. Alberto.
2° » Mandrioli Antonio - Ravenna, condotta S. Stefano.

Il podestà del comune di Ravenna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per 8 giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, per gli ulteriori effetti di legge.

Ravenna, addì 27 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: GUERRESI.

(2790)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.